

## **TI\_GERICHTE 11.2010.29 vom 18. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2010.29](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.29)

FR: TI\_GERICHTE 11.2010.29 du 18 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 11.2010.29 del 18 marzo 2010

### **Regeste**

Istanza di ricsa. Notificazione di atti giudiziari in Italia

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel suo memoriale l'interessato postula anzitutto l'indizione di un'udienza “ con possibilità di replica e duplica ” . La procedura che disciplina una domanda di ricsuzione è invero quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale comprenderebbe di per sé una pubblica udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che qualora un'istanza di ricsuzione appaia manifestamente infondata non avrebbe senso dilazionare il procedimento (sentenza inc. 11.2008.144 del 4 dicembre 2008, consid. 1). Tanto meno in concreto, questa Camera non avendo ordinato alcuno scambio di atti scritti. AO 1 e il Pretore non essendo stati chiamati a esprimersi, mal si capirebbe a che cosa l'interessato intenda replicare. Quanto all'udienza di conciliazione che IS 1 auspica con il Pretore, essa non solo è ignota alla procedura di ricsuzione (art. 29 seg. CPC), ma non entra in linea di conto. In effetti, o i motivi di ricsuzione sono dati, e il giudice deve astenersi dal proprio ufficio, oppure essi non sussistono, e in tal caso il ricsuante nulla può pretendere. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.

#### **E. 3**

In primo luogo va sgombrato il campo, ai fini del giudizio, dalle procedure a tutela dell'unione coniugale e di rigetto definitivo dell'opposizione, nel cui ambito l'istanza di ricsuzione non ha senso. L'ultimo atto di causa compiuto dal Pretore nella protezione dell'unione coniugale risale al 30 maggio 2006 (salvo un decreto cautelare del 3 giugno 2008, cui l'interessato neppure allude, inteso allo sblocco parziale di un conto bancario). Quanto alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, essa è terminata con sentenza del 14 settembre 2006. IS 1 ha ricsuato il Pretore la prima volta il 10 marzo 2008, nell'azione di nullità del matrimonio, e il procedimento di ricsuzione è durato fino al 25 maggio 2009, quando ha statuito il Tribunale federale. Durante tale lasso di tempo l'azione di nullità del matrimonio è rimasta ferma. Il Pretore ne ha ripreso la trattazione – come detto – il 18 novembre 2009, allorché ha fissato a IS 1 il termine di dieci giorni per versare l'anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Accertato che il pagamento non era intervenuto, l'11 gennaio 2010 egli ha stralciato la causa dai ruoli. Nessun altro atto di causa il primo giudice ha compiuto in quel periodo. L'unica questione è di sapere pertanto se egli possa essere ricsuato per avere svolto quei due atti processuali.

#### **E. 4**

L'interessato sostiene che il Pretore non poteva trasmettergli la diffida di pagamento e il decreto di stralcio per raccomandata in Italia. La tesi è infondata. A parte il fatto che un

semplice errore di procedura non basterebbe per giustificare la ricusazione di un giudice in virtù dell'art. 27 CPC, nella fattispecie il Pretore ha agito correttamente. Certo, la Svizzera non ammette la notificazione diretta per posta di atti giudiziari giusta l'art. 10 lett. a della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). E in ossequio al principio della reciprocità previsto dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare atti a persone all'estero facendo capo a vie che non sono ammesse in Svizzera. Se non che, lo Stato di destinazione può rinunciare a valersi della reciprocità. Gli Stati presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia (ottobre-novembre del 2003) hanno dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che – come la Svizzera – hanno formulato riserve alla Convenzione citata. Tra di essi si annovera l'Italia (si veda l'informazione diramata dall'Ufficio federale di giustizia in: [www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ\\_art10a.html](http://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html) ). Le notificazioni di atti giudiziari dalla Svizzera all'Italia possono quindi avvenire per posta, direttamente al destinatario. E se il destinatario non ritira l'atto, la notificazione si reputa avvenuta l'ultimo giorno del periodo di giacenza all'ufficio postale estero (sentenza del Tribunale federale 9C\_657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.1).

#### **E. 5**

Incomprensibile è se mai il fatto che il Pretore abbia notificato il decreto di stralcio due volte. È vero che, conformemente allo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS 0.274.184.542), la notificazione di un atto giudiziario in Italia può avvenire anche “ in via diretta tra le autorità designate a questo fine ” . È una prerogativa bilaterale, giacché la Svizzera non ammette la notificazione “ tramite la via di trasmissione ” prevista dall'art.

#### **E. 10**

lett. b della nota Convenzione dell'Aia ([www.rhf.admin.ch/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ\\_art10b.html](http://www.rhf.admin.ch/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10b.html)), come non ammette – si è appena visto – la notificazione diretta per posta (art. 10 lett. a della Convenzione) e neppure la notificazione per mezzo di agenti diplomatici o consolari esteri (art. 8 della Convenzione). In sintesi, dandosi una notificazione in Italia, l'autorità svizzera può decidere così se procedere per posta (sopra, consid. 4) o per mezzo dell'autorità giudiziaria italiana. Crea solo equivoci, invece, adire entrambe le vie. A maggior ragione ove si consideri che, per principio, la ripetizione di una notifica è priva di effetto (DTF 119 V 94 a metà), a meno che la seconda notifica avvenga durante il termine di ricorso della prima e che nella sentenza intimata figurì l'indicazione dei rimedi giuridici, ciò che comporta una proroga del termine di ricorso (DTF 118 V 190 in fondo). Il solo fatto che il Pretore abbia eseguito inopportuno una doppia notificazione del decreto di stralcio ancora non è sufficiente tuttavia – e da lungi – per integrare un motivo di ricusazione a norma dell'art. 27 CPC. 6. Afferma l'interessato che il Pretore non avrebbe potuto riprendere la trattazione dell'azione di nullità, essendo egli privo della capacità processuale per non sapere adeguatamente proporre e discutere le sue allegazioni con la necessaria chiarezza (art. 39 cpv. 1 e 2 CPC). Ora, si volesse pur presumere che IS 1 non sia in grado di stare in causa da sé e che la lettera del 30 aprile 2007 da lui inviata al Pretore ( “ ho affidato l'incarico all'avv. \_\_\_\_\_, nella speranza che confermi la sua gentile disponibilità ” ) costituisca un espediente per

evitare la nomina di un patrocinatore d'ufficio (come sembra desumersi in sostanza dal suo memoriale: pag. 4, lett. R), ciò ancora non giustifica rimproveri al primo giudice. Tutt'al più rivela la malafede dell'interessato, che prima fa credere al Pretore di essersi munito di un legale e poi asserisce il contrario. Ad ogni buon conto, foss'anche IS 1 inidoneo a condurre il processo personalmente, ciò non significa che al momento in cui il Pretore gli ha intimato la diffida di pagamento egli fosse inetto a capire il contenuto della richiesta, se appena avesse ritirato il plico postale. La diffida era formulata in maniera semplice e la comminatoria di stralcio era univoca. Né la comunicazione poteva dirsi inattesa, IS 1 sapendo fin dall'ottobre del 2007 che il Pretore esigeva il deposito di un (secondo) anticipo. Il pagamento poi incombeva al destinatario medesimo. Non si trattava di un atto processuale che avrebbe dovuto eseguire un eventuale patrocinatore. Valersi della propria incapacità a gestire la causa nelle condizioni descritte non sussidia dunque al ruscante. Anche sotto questo profilo l'istanza di ruscuzione cade nel vuoto. 7. In subordine l'interessato chiede che, non fosse destinata all'accoglimento l'istanza di ruscuzione, il suo memoriale sia trattato come appello contro il decreto di stralcio, il quale dev'essere annullato perché contrario alla legge. La motivazione dell'appello è tuttavia, una volta ancora, la motivazione dell'istanza di ruscuzione. Nella misura in cui critica la notificazione della diffida di pagamento e del decreto di stralcio per raccomandata postale, l'appellante muove – come si è visto – una censura infondata, la via postale essendo del tutto lecita (sopra, consid. 4). Nella misura in cui evoca la propria incapacità processuale, egli solleva una doglianza inconcludente, la diffida essendo perfettamente comprensibile e il pagamento dell'anticipo per le spese giudiziarie presunte incombendo a lui medesimo (consider. 6). Anche trattato come appello, perciò, in memoriale in rassegna manca di consistenza. 8. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che l'incasso sarebbe di esito incerto e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, conviene rinunciare a riscossioni. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni. 9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ruscuzione – indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF). Per questi motivi, in applicazione analogica dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'istanza di ruscuzione è respinta nella misura in cui è ricevibile. 2. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – (I); – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.